REGOLAMENTO (CEE) N. 514/80 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1980
che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di taluni filati di poliesteri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], in particolare gli articoli 7 e 8,

visto il regolamento (CEE) n. 925/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato [2], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2532/78 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese [3], in particolare l'articolo 6,

previa consultazione nell'ambito dei comitati previsti nei regolamenti precitati,

considerando che le importazioni nella Comunità di filati di poliesteri sono aumentate negli ultimi anni in notevole proporzione e cioè da 20 116 t nel 1976 a più di 33 000 t nel corso dei primi tre trimestri del 1979 ; che, in particolare, le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America sono passate da 6 794 t nel 1976 a più di 17 000 t nel corso dei primi tre trimestri del 1979 ; che, in conseguenza di ciò, le importazioni totali hanno occupato nel terzo trimestre del 1979 una quota di mercato superiore al 18 % e che in particolare quelle degli Stati Uniti, hanno occupato una quota di circa 12 % ;

considerando che tali importazioni sono spesso effettuate a prezzi relativamente bassi con un effetto depressivo sul livello dei prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria nonché sulla situazione dell'occupazione in seno alla medesima ;

considerando che, tenuto conto del particolare impatto di tali importazioni sul mercato britannico, la Commissione, con regolamento (CEE) n. 387/80, ha adottato delle misure regionali di protezione [4] ;

considerando che in tali condizioni la Comunità ha interesse ad istituire un controllo comunitario di tali importazioni ; che è opportuno fissare a tre mesi il periodo di utilizzazione del documento d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di filati di poliesteri (esclusi i filati ad alta tenacità per i pneumatici ed altri usi tecnici) di cui ai codici Nimexe 51.01-23, 25, 26 e 28, sono sottoposte ad un controllo comunitario secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2532/78, dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 925/79, dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 926/79 nonché dal presente regolamento.

Articolo 2

La messa in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento, rilasciato o vidimato dagli Stati membri alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2532/78, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 925/79 e all'articolo 8 dal regolamento (CEE) n. 926/79, è valido per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

La colonna 3 dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 926/79 viene completata con l'indicazione « EUR » in corrispondenza dei codici Nimexe 51.01-23, 25, 26 e 28.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1980.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 306 del 31. 10. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 45 del 20. 2. 1980, pag. 5.